

Prelievo sulle slot scende a quota 12,6%

IMPOSTE E TASSE

Nuova disciplina per il Prelievo Erariale Unico sulle slot macchine e un sostanzioso contributo annuo per i due enti che gestiscono sport e ippica, il Coni e l'Unire. Sono le due misure principali dell'articolo 30 del decreto anticrisi relative al settore dei giochi. Il Preu sugli apparecchi da intrattenimento (un settore che nel 2008 ha incassato oltre 20 miliardi di euro, con circa 2,5 miliardi di introiti erariali) scenderà dall'inizio di quest'anno dal 13,4% al 12,6% se la raccolta 2009 resterà sui livelli del 2008. La modifica al regime fiscale delle macchinette, la terza nel giro di meno di due mesi, prevede una serie di scaglioni successivi (sempre al ribasso) in caso di raccolta maggiore del settore New Slot rispetto al dato registrato nell'anno appena terminato: una crescita fino al 15% degli incassi porterà il Prelievo all'11,6%; con un incremento tra il 15% ed il 40% il Preu scenderà al 10,6%; tra il 40% ed il 65% l'aliquota scenderà al 9%; infine se la crescita sarà superiore al 65% il Preu sarà fissato all'8%. Sempre in tema di apparecchi da intrattenimento, viene abrogata la possibilità di rateizzare, dietro istanza dei concessionari new slot che si trovino in temporanea situazione di difficoltà, le somme dovute relative al versamento del Preu. Le modifiche contenute nell'articolo 30 bis, così come licenziate dalle Commissioni parlamentari, prevedono poi un contributo, stimato in non oltre 140 milioni di euro ciascuno all'anno, destinato in eguale misura a Coni e Unire, ricavato (nella misura dello 0,7% per ogni ente) dall'1,4% del prelievo erariale sulla raccolta delle new slot. Oltre alla quota del prelievo, a Coni e Unire è assegnato anche un finanziamento rispettivamente di 470 e 150 milioni di euro all'anno nel 2009 e nel 2010, che consentirà ai due enti di recuperare finalmente stabilità finanziaria e di avviare un processo di ristrutturazione e rilancio. La quota destinata ai due enti, per il sostegno dello sport e per il finanziamento del montepremi delle corse, sarà poi, a partire dal primo gennaio 2011, rideterminata con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministro delle Politiche Agricole sulla base delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato e definita entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dei Monopoli di Stato, di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'Unire, con il ministero delle Politiche agricole.

PREU 'A SCALARE' PER LE NEWSLOT? E' LA PROPOSTA DEL GOVERNO CONTENUTA IN UN EMENDAMENTO ALL'ESAME DELLA CAMERA

(Jamma) Di seguito il testo dell'emendamento al decreto legge recante **Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa** all'esame della Commissione Finanze della Camera che potrebbe modificare la norma sul prelievo erariale unico applicato alle newslot entrata in vigore il 1 gennaio scorso e con la quale viene aumentato dal 12 al 13,4%. La proposta è stata presentata dal governo.

Art. 30-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;**
- b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;**
- c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;**
- d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;**
- e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.**

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:

«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinati al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del montepremi delle corse. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle predette entrate erariali ed extraerariali, nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

282. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 450 milioni di euro in favore del CONI e in 130 milioni di euro in favore dell'UNIRE.

5. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.

6. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato a tutela del gioco legale, nelle more della sua trasformazione in agenzia fiscale, possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i predetti incarichi, da conferire per posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata ad avvalersi i personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, già in servizio nei soppressi dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ragionerie provinciali dello Stato e direzioni provinciali dei servizi vari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.

30. 03.1 Relatori.